REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 23 del 28/08/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

U.O.D. 1 - Trasporto su ferro

Oggetto dell'Atto:

"AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA ALLA DEROGA DISTANZE DALLE SEDI FERROVIARIE DI CUI AL D.P.R. 753/80, RELATIVA AGLI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI CICCIANO, VIA NOLA TRAV. MIELE, 18, IN CATASTO AL FOGLIO 9, PARTICELLA 616 SUBALTERNI 2-3-4, RICADENTE NELLA FASCIA DI RISPETTO DELLA FERROVIA E.A.V., LINEA NAPOLI - NOLA - BAIANO, ALLA KM/CA 31+016." RICHIEDENTE: DAMA MARIA ROSARIA

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

a) che la signora Dama Maria Rosaria, in atti generalizzata, con istanza acquisita al protocollo della Direzione Generale Mobilità n. 877655 del 23.12.2014, successivamente integrata con note 289254 del 27/04/2015 e 319110 del 04/05/2017, ha chiesto l'autorizzazione in sanatoria alla deroga distanze dalle sedi ferroviarie di cui al D.P.R. 753/80, per gli immobili siti nel comune di Cicciano, via Nola trav. Miele, 18, in catasto al foglio 9, particella 616 subalterni 2-3 - 4, ricadente nella fascia di rispetto della ferrovia E.A.V., linea Napoli – Nola - Baiano, alla km/ca 31+016.

COSIDERATO:

a) che con sopralluogo effettuato dall'ing. Vincenzo Carillo, per la Direzione Generale per la Mobilità, congiuntamente ai tecnici dell'E.A.V. e dell'U.S.T.I.F. e sulla scorta della documentazione progettuale prodotta dalla richiedente, è stato accertato che per le opere realizzate non vi sono situazioni ostative, ai fini della regolarità dell'esercizio ferroviario, al rilascio dell'autorizzazione in deroga, così come risulta dalla relazione istruttoria a firma del Responsabile del Procedimento;
b) che la società E.A.V., con nota protocollo 10080 del 16.06.2017, ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni – prot. DEFE DR 280 del 12.06.2017 - all'autorizzazione in deroga di che trattasi;
c) che l'U.S.T.I.F. di Napoli, con nota protocollo 1307/CV/DR dello 03/08/2017, ha rilasciato il proprio nulla osta con prescrizioni, ai fini della sicurezza, ex art. 4 del D.L. vo 422/97 e ss.mm.ii., nonché art. 104 del D.L. 112/98 e ss. mm. ii., per il rilascio della deroga in argomento;

PRESO ATTO

che la richiedente, per le opere oggetto di sanatoria, ha estinto l'obbligazione di cui all' art.63 del D.P.R. 753/80;

RITENUTO di potersi, pertanto, concedere l'assenso alla deroga della distanza dalla attigua sede ferroviaria per gli in oggetto, così come previsto dall'art. 60 del D.P.R. 753/80, in quanto gli stessi non compromettono e non pregiudicano la regolarità dell'esercizio ferroviario;

VISTO:

a) il DPR 753/80;
b) il D.Lgs 19.11.97 n. 422;
c) il D.Lgs 31.03.98 n.112;
d) il parere favorevole espresso dalla società E.A.V., con prot. DEFE DR 280 del 12.06.2017;
e) il nulla osta tecnico espresso dall'USTIF di Napoli, con nota prot. 1307/CV/DR dello 03/08/2017;
f) la relazione istruttoria favorevole, con limitazioni e prescrizioni, redatta dal Responsabile del Procedimento;

Alla stregua dell'istruttoria dell'UOD competente e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della preposta UOD e dell'attestazione di regolarità amministrativa resa dal funzionario titolare di posizione organizzativa, allegata allo stesso per farne parte integrante.

.

DECRETA

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento che si intende integralmente riportata e trascritta;

1. di prendere atto del parere favorevole rilasciato dalla società E.A.V. con prot. DEFE DR 280 del 12.06.2017, del nulla osta tecnico, ai fini della sicurezza, rilasciato dall'USTIF di Napoli con nota protocollo 1307/CV/DR dello 03/08/2017, nonché della relazione istruttoria positiva, con limitazioni e prescrizioni, redatta dal Responsabile del Procedimento che, allegati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare la deroga della distanza dalla sede ferroviaria E.A.V., relativamente agli immobili siti nel comune di Cicciano, via Nola trav. Miele, 18, in catasto al foglio 9, particella 616, subalterni 2-3-4, ricadente nella fascia di rispetto della ferrovia E.A.V., linea Napoli – Nola - Baiano, alla km/ca 31+016, nei limiti di cui ai citati pareri della società E.A.V. e dell'USTIF di Napoli, nonché nel rispetto delle sotto elencate condizioni e prescrizioni:

2.1. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini tecnici relativi alla salvaguardia della proprietà e dell'esercizio ferroviario, restando in capo agli Enti ed agli Organi competenti il rilascio delle altre necessarie autorizzazioni, permessi, nulla osta, titoli abilitativi comunque denominati, previsti dalle vigenti normative per l'esecuzione dei lavori, nonché eventuali verifiche ed accertamenti in ordine:

2.1.1 alla stabilità del suolo oggetto di intervento, anche in relazione alle interazioni con l'attigua sede ferroviaria;

2.1.2. alla idoneità strutturale delle opere realizzate, anche in relazione a vibrazioni eventualmente indotte dal traffico ferroviario, nonché a fenomeni di corrosioni dovuti a correnti vaganti eventualmente generate dall'attiguo esercizio ferroviario;

2.1.3. alla rispondenza dell'intervento alle vigenti normative urbanistiche e vincolistiche in genere;

2.1.4 al rispetto dei valori limite sulla rumorosità di cui al DPR 459/98 e di tutte le condizioni di agibilità e di vivibilità ambientale conseguenti la realizzazione edilizia in argomento;

2.2. La beneficiaria dell'autorizzazione, attesa la vicinanza della linea ferroviaria, dovrà formalmente obbligarsi, a propria cura e spese, anche nel caso di interventi di ampliamento degli impianti ferroviari e/o di potenziamento dell'esercizio ferroviario:

2.2.1. a mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite della rumorosità, come previsto dal D.P.R. 459/98, regolamento attuativo della legge 26.10.1995, n. 447;

2.2.2. a realizzare strutture idonee a garantire l'assoluta assenza di vibrazioni e di ogni e qualsiasi altro fenomeno fisico dannoso per persone e cose ricadenti nell'area di rispetto ferroviario;

2.3. La beneficiaria, per se stessa e per i futuri aventi causa, consapevole della preesistenza della linea ferroviaria, dello stato dei luoghi e del preminente interesse pubblico del servizio svolto, dovrà formalmente obbligarsi a tenere sollevata la Regione Campania, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società E.A.V., da ogni azione, reclamo o molestia per danni futuri a persone, ai manufatti edilizi ed alle relative dipendenze oggetto della presente autorizzazione, che potessero essere causate dalle attività che caratterizzano l'esercizio ferroviario, attuale e di futura istituzione, anche a seguito di interventi di ampliamento degli impianti ferroviari e rinunzia, fin d'ora, a qualsiasi reclamo o pretesa di risarcimento o di indennizzo a tale riguardo;

2.4. La beneficiaria dovrà formalmente obbligarsi a rendere edotti eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile in oggetto, dei vincoli e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, che dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

2.5. Le acque di scarico dell'edificio e delle aree esterne dovranno essere convogliate verso la fogna comunale;

2.6. Ai sensi dell' art. 39 del ripetuto D.P.R. 753/80 è fatto divieto assoluto di installare tabelle o sorgenti luminose nell'area esterna che possano essere di disturbo alla visuale del personale di condotta e di scorta dei treni e possano confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne l'esatta valutazione;

2.7. Eventuali pali di illuminazione, come pure qualsiasi altra struttura segnaletica, dovranno avere un' altezza non superiore alla distanza degli stessi dalla più vicina rotaia aumentata di ml 2,00;

2.8. I coni ottici di illuminazione degli eventuali pali, non dovranno in alcun modo evadere la sede ferroviaria;

2.9. L'eventuale piantumazione di alberi dovrà tener conto delle disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 753/80;

2.10. Il valore della particella catastale ricadente nella fascia di rispetto ferroviario non verrà rivalutato in seguito alla presente autorizzazione, per cui in caso di futuro esproprio per eventuali lavori di modifica, ampliamento o raddoppio della strada ferrata, verrà indennizzato il solo valore originario dell'area;

2.11. La presente autorizzazione, in tutti i suoi termini limitativi e prescrittivi, dovrà essere tradotta in Atto Pubblico Unilaterale di accettazione di tutte le condizioni suddette dalla beneficiaria. Tale atto dovrà, poi, essere trascritto nei registri immobiliari a cura e spese della richiedente medesima perché abbia valore contro quest'ultima e/o eventuali aventi causa. Una copia della trascrizione dovrà essere trasmessa dalla richiedente all' E.A.V. s.r.l., alla Regione Campania, pena l'invalidità dell'autorizzazione, senza ulteriore avviso o formalità.

3. di dare atto che qualora non vengano rispettate le condizioni previste nel presente provvedimento sarà disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte di questa Regione, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;

4. di dare atto che la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla proprietà attuale e futura ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione da parte del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza ed alla vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;

5. di trasmettere il presente atto all'Assessore regionale ai Trasporti, alla ditta richiedente, all'Ustif di Napoli, all'Ente Autonomo Volturno s.r.l. ed al Comune di Cicciano, per gli adempimenti e le verifiche di competenza;

6. di trasmettere altresì il presente atto al BURC; La presente autorizzazione resta subordinata al rilascio dei necessari pareri e/o nulla osta da parte degli Enti competenti, nonché del permesso di costruire di competenza del Comune di Cicciano.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione del ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui all' art. 29 Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla avvenuta notificazione ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n°. 1199 del 25.11.1971.

Dr. Francesco Guida